

**GLI INVESTIMENTI STRANIERI IN CINA
TRAMITE LA JOINT-VENTURE SOCIETARIA E
CONTRATTUALE**

**Studio Legale Albicini
Via Marconi, 3
40122 BOLOGNA
Tel. 051/228222 – 227552
Fax 051/273323
e-mail: info@studioalbicini.it
www.studioalbicini.it**

CINA: DATI MACROECONOMICI

- PRODOTTO INTERNO LORDO (2011): 7.298 MILIARDI \$;
- CRESCITA ANNUA PIL (DICEMBRE 2012): +7,9%;
- PIL PRO CAPITE a parità di potere d'acquisto (2011): 8.442,23 \$;
- VALUTA: RENMIMBI (O YUAN) = 0.1224 EURO (AL 27.2.2013);
- TASSO INFLAZIONE 2011: +5,5%;
- TASSO INFLAZIONE GENNAIO 2013: + 2,00%;
- INDICE LIBERTÀ ECONOMICA (2013): 51,9 (136° POSIZIONE MONDIALE); [*Heritage Foundation*]
- TASSO ACCRESCIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE (2011): + 13,9%; *dicembre 2012 + 10,3%; Crescita media +13,34*
- INVESTIMENTI DIRETTI DI SOGGETTI UE IN CINA (2011): 17,7 MILIARDI €;

- IMPORTAZIONE DI BENI CINESI IN UE (2011): 295,5 MILIARDI € (+3% RISPETTO AL 2010);
- INTERSCAMBIO ITALIA – CINA (2010): 45.129.530.000 \$;
- SALDO COMMERCIALE ITALIA – CINA (2010): 17.142.150.000 \$ IN FAVORE DELLA CINA;
- IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA CINA (2010): 31.135.840.000 \$;
- ESPORTAZIONI ITALIANE IN CINA (2010): 13.993.690.000 \$, DI CUI IL 50 % È RAPPRESENTATO DA MACCHINARI.

(FONTI: WWW.TRADINGECONOMICS.COM,
COMMISSIONE EUROPEA E ICE).

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE STRANIERE PER PRESIDARE IL MERCATO CINESE

- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA (“*REPRESENTATIVE OFFICE*”);
- SEDE SECONDARIA (“*BRANCH*”);
- SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE STRANIERO (“*WHOLLY FOREIGN-OWNED ENTERPRISE – WFOE*”);
- JOINT VENTURE SOCIETARIA (“*EQUITY JOINT VENTURE – EJV*”);
- JOINT VENTURE CONTRATTUALE (“*CONTRACTUAL*” O “*COOPERATIVE JOINT VENTURE – CJV*”).

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA (“REPRESENTATIVE OFFICES”)

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: “*REGULATIONS FOR THE ADMINISTRATION OF THE REGISTRATION OF RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICES FOR FOREIGN ENTREPRISES*”.
- DEFINIZIONE: UFFICIO COSTITUITO DA UN’IMPRESA STRANIERA - CASA MADRE PER INSTAURARE, IN NOME E PER CONTO DELLA CASA MADRE STESSA, RELAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE E CLIENTI CINESI.

ATTIVITÀ VIETATE AGLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA

- RICEVERE COMPENSI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA E/O SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CHE GENERINO PROFITTI;
- IMPORTARE E/O VENDERE PRODOTTI;
- SVOLGERE ATTIVITÀ COMMERCIALI DIRETTE, SALVO CHE SI TRATTI DI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI SOCIETÀ CHE FORNISCONO SERVIZI DI CONSULENZA DI TIPO LEGALE, AUDITING CONTABILE / FISCALE E ALTRI SERVIZI PER LA CASA MADRE, NONCHÉ UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE, ASSICURAZIONI E SOCIETÀ DI TRASPORTO.

ATTIVITÀ PERMESSE AGLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA

- ASSUMERE DIPENDENTI;
- APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI;
- AFFIGGERE INSEGNE CONTENENTI LA DENOMINAZIONE E L'INSEGNA DELLA CASA MADRE;

SEDE SECONDARIA

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: “*COMPANY LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA*” (ARTT. 192-198).
- UNA SOCIETÀ STRANIERA PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PER APRIRE IN CINA UNA SEDE SECONDARIA, CHE, A DIFFERENZA DELL’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, È LEGITTIMATA A:
 - (I) SVOLGERE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI;
 - (II) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI;
 - (III) EMETTERE FATTURE.

- LA SEDE SECONDARIA DEVE INDICARE NELLA PROPRIA DENOMINAZIONE LA NAZIONALITÀ E LA TIPOLOGIA SOCIALE DELLA CASA MADRE STRANIERA E DEVE TENERE NELLA PROPRIA SEDE COPIA DELLO STATUTO DI QUEST'ULTIMA.
- LA SEDE SECONDARIA NON HA PERSONALITÀ GIURIDICA.
- LA CASA MADRE È RESPONSABILE PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA SEDE SECONDARIA IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALLE NORME DI DIRITTO PRIVATO CINESE.

REGISTRAZIONE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA / SEDE SECONDARIA

- LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA O DI UNA SEDE SECONDARIA IN CINA È SUBORDINATA ALL'OTTENIMENTO, DA PARTE DELL'INVESTITORE STRANIERO, DELL'APPROVAZIONE DEL DIPARTIMENTO LOCALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CINESE – MOFCOM.
- AI FINI DEL BUON ESITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE, È NORMALMENTE RICHIESTO CHE UN'IMPRESA CINESE FACCIA DA “SPONSOR”, METTENDO IN CONTATTO IL MOFCOM CON LA SOCIETÀ STRANIERA.
- ENTRO 30 GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL MOFCOM, L'INVESTITORE DEVE PRESENTARE UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PRESSO L'AUTORITÀ STATALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (“SAIC”).

- UNA VOLTA OTTENUTA LA REGISTRAZIONE PRESSO LA SAIC, VIENE RILASCIATA LA LICENZA COMMERCIALE (“*BUSINESS LICENCE*”) NECESSARIA PER AVVIARE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE NEL TERRITORIO CINESE.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DEL MOFCOM E PER LA REGISTRAZIONE PRESSO LA SAIC

- DOMANDA DI APPROVAZIONE E DOMANDA DI REGISTRAZIONE SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CASA MADRE;
- CERTIFICATO, DEBITAMENTE LEGALIZZATO, COMPROVANTE L'ESISTENZA DELLA CASA MADRE, EMESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL PAESE D'ORIGINE DELLA CASA MADRE;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA MADRE CHE CONFERMI LA DECISIONE DI APRIRE UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA O UNA SEDE SECONDARIA IN CINA;

- LETTERA DI REFERENZE DI UNA BANCA CON SEDE NEL PAESE DI ORIGINE DELL'INVESTITORE CHE ATTESTI L'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTITORE STESSO;
- DOCUMENTI DI IDENTITÀ E CURRICULUM DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CASA MADRE;
- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN CUI AVRÀ SEDE L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA O LA SEDE SECONDARIA.

SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE STRANIERO

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: “*WHOLLY FOREIGN OWNED ENTERPRISE LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA*”.
- DEFINIZIONE: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI DIRITTO CINESE INTERAMENTE PARTECIPATA DA UN SOGGETTO STRANIERO.
- DENOMINAZIONE SOCIALE: LA DENOMINAZIONE SOCIALE “UFFICIALE” È SOLTANTO QUELLA IN LINGUA CINESE, MENTRE QUELLA IN LINGUA INGLESE PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA.

CAPITALE SOCIALE

- ANCHE SE LA LEGGE NON FISSA UN AMMONTARE MINIMO, IL CAPITALE SOCIALE DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE PROPORZIONATO AL VOLUME D’AFFARI DELLA SOCIETÀ E ALL’INVESTIMENTO TOTALE (PER PRASSI, SI RICHIEDE UN CAPITALE MINIMO DI 1 MILIONE DI RMB – € 125.000 CIRCA).
- LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE DEVONO ESSERE APPROVATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE.

- IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PUÒ AVVENIRE ANCHE IN PIÙ SOLUZIONI, CON PRIMA RATA PARI AL 20% DEL CAPITALE DA CORRISPONDERE ENTRO 90 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ, MENTRE LA QUOTA RESIDUA DEVE ESSERE VERSATA ENTRO DUE ANNI.
- IL CAPITALE SOCIALE PUÒ ESSERE COSTITUITO, IN MISURA NON SUPERIORE AL 20% DEL SUO VALORE, DA KNOW-HOW O MACCHINARI.
- È VIETATO CONFERIRE IMMOBILI.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

- LA COSTITUZIONE DI UNA WFOE IN CINA È SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLE AUTORITÀ LOCALI E, IN SEGUITO, DEL MINISTERO DEL COMMERCIO.
- L'INVESTITORE STRANIERO DEVE PRESENTARE ALL'AUTORITÀ LOCALE UNA RELAZIONE SUI SEGUENTI ASPETTI: GLI OBIETTIVI CHE INTENDE PERSEGUIRE TRAMITE LA WFOE; L'OGGETTO SOCIALE DELLA WFOE; IL TIPO DI PRODUZIONE, LA TECNOLOGIA E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI; IL FABBISOGNO ENERGETICO E I MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE.

- L'AUTORITÀ LOCALE DEVE COMUNICARE LA PROPRIA DECISIONE ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RELAZIONE DELL'INVESTITORE STRANIERO.
- DOPO L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ LOCALE, L'INVESTITORE STRANIERO DEVE DEPOSITARE PRESSO IL MOFCOM LA DOMANDA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ, UNITAMENTE AI SEGUENTI DOCUMENTI:
 - 1) COPIA DELLO STATUTO;
 - 2) TRE VISURE LEGALIZZATE DELLA SOCIETÀ MADRE;
 - 3) COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETÀ MADRE;
 - 4) COPIA DEL PASSAPORTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;
 - 5) LETTERA DI REFERENZA BANCARIA;
 - 6) COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE OVE AVRÀ SEDE LA SOCIETÀ (DURATA MINIMA 1 ANNO).

- I DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOFCOM DEVONO ESSERE TRADOTTI IN LINGUA CINESE E INGLESE.
- A SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DELL'APPROVAZIONE MINISTERIALE, OCCORRE AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO L'AUTORITÀ STATALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO ("SAIC").

JOINT VENTURE SOCIETARIA SINO-STRANIERA

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: “*LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURES*” E “*IMPLEMENTING REGULATIONS OF THE LAW ON SINO-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURES*”.
- LA JOINT VENTURE SOCIETARIA “SINO-STRANIERA” (“*SINO-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURE*”) È UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI DIRITTO CINESE CON CAPITALE MISTO CINESE E STRANIERO (LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DEL SOCIO STRANIERO DEVE ESSERE COMPRESA FRA IL 25% E IL 99%).

- JOINT VENTURE AGREEMENT: DOCUMENTO CHE CONTIENE L'ACCORDO DEI SOCI SUI PUNTI FONDAMENTALI E SUI PRINCIPI CHE GOVERNANO LA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE.
- JOINT VENTURE CONTRACT: DOCUMENTO CHE RIPORTA I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI SOCI.
- STATUTO (“ARTICLES OF ASSOCIATION”): DOCUMENTO CHE RIFLETTE L'ACCORDO DEI SOCI RELATIVAMENTE AGLI SCOPI, AI PRINCIPI ORGANIZZATIVI E AL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE, IN CONFORMITÀ CON QUANTO STATUITO NEL JOINT VENTURE CONTRACT.

- IL JOINT VENTURE AGREEMENT PUÒ ESSERE OMESSO QUALORA I SOCI CONCORDINO DI SIGLARE SOLO IL JOINT VENTURE CONTRACT E LO STATUTO.
- IN CASO DI CONFLITTO FRA QUANTO STATUITO DAL JOINT VENTURE AGREEMENT E DAL JOINT VENTURE CONTRACT, SARANNO LE PREVISIONI DI QUEST'ULTIMO A PREVALERE.
- LE ATTIVITÀ E I SETTORI INDUSTRIALI INCORAGGIATI, SOGGETTI A LIMITAZIONI O PROIBITI, NELL'AMBITO DEI QUALI LA JOINT VENTURE PUÒ OPERARE, SONO DETERMINATI IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA GOVERNATIVE IN MATERIA DI INVESTIMENTI STRANIERI (“*STATE IN THE REGULATIONS ON FOREIGN INVESTMENT GUIDELINES*”) E ALLE LINEE GUIDA DEGLI INVESTIMENTI INDUSTRIALI STRANIERI (“*GUIDELINE CATALOGUE OF FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES*”).

JOINT VENTURE CONTRACT

NEL JOINT VENTURE CONTRACT DEVONO ESSERE INDICATI:

(1) I NOMI, IL PAESE DI REGISTRAZIONE, LA SEDE LEGALE DEI SOCI DELLA JOINT VENTURE E IL NOME, LA PROFESSIONE E LA NAZIONALITÀ DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI;

(2) LA DENOMINAZIONE DELLA JOINT VENTURE, LA SUA SEDE LEGALE, IL SUO SCOPO E IL GIRO D'AFFARI;

(3) IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI E DELLE PERDITE IN CAPO A CIASCUNA PARTE;

(4) L'IMPORTO TOTALE DEI CONFERIMENTI E DEL CAPITALE REGISTRATO DELLA JOINT VENTURE, L'AMMONTARE E LA QUOTA DEI CONFERIMENTI DI CIASCUN SOCIO, LA FORMA DEL CONFERIMENTO E IL TERMINE PER IL RELATIVO VERSAMENTO, GLI EVENTUALI ACCORDI IN MERITO AL PARZIALE VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI E ALLA LORO CESSIONE;

(5) I PRINCIPI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI E DELLE PERDITE IN CAPO A CIASCUNA PARTE;

(6) LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL NUMERO DI AMMINISTRATORI CHE CIASCUN SOCIO PUÒ NOMINARE, LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, I POTERI E LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL GENERAL MANAGER, DEL VICE GENERAL MANAGER E DEL PERSONALE DIRETTIVO;

(7) LA TECNOLOGIA E I MACCHINARI DI MAGGIOR IMPORTANZA DESTINATI AD ESSERE IMPIEGATI NEL CICLO PRODUTTIVO E I RELATIVI FORNITORI;

(8) LE MODALITÀ E I CANALI RELATIVI ALL'ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA VENDITA DEL PRODOTTO FINITO;

(9) I PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILITÀ E CONTROLLO CONTABILE;

(10) GLI ACCORDI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, RETRIBUZIONI, PREVIDENZA E ASSICURAZIONE CONTRIBUTIVA;

(11) LA DURATA DELLA JOINT VENTURE E LE PROCEDURE DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE;

(12) LE RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONI DEL JOINT VENTURE CONTRACT;

(13) I MODI E LE PROCEDURE DI COMPONENTO DELLE CONTROVERSIE INSORTE FRA I SOCI DELLA JOINT VENTURE;

(14) LA LINGUA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE DEL JOINT VENTURE CONTRACT E LE CONDIZIONI PER L'EFFETTIVA ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

STATUTO

NELLO STATUTO DEVONO ESSERE INDICATI:

(1) LA DENOMINAZIONE DELLA JOINT VENTURE E LA SUA SEDE LEGALE;

(2) LO SCOPO, L'AMBITO DI ATTIVITÀ E LA DURATA DELLA JOINT VENTURE;

(3) IL NOME, IL PAESE DI REGISTRAZIONE E LA SEDE LEGALE DELLE PARTI DELLA JOINT VENTURE, E IL NOME, LA PROFESSIONE E LA NAZIONALITÀ DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI;

(4) L'AMMONTARE TOTALE DEI CONFERIMENTI E IL CAPITALE REGISTRATO DELLA JOINT VENTURE, I CONFERIMENTI EFFETTUATI DA CIASCUN SOCIO E LA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, GLI ACCORDI IN MATERIA DI CESSIONE DEL CONFERIMENTO, I PRINCIPI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI E DELLE PERDITE IN CAPO A CIASCUN SOCIO;

(5) LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE SUE RESPONSABILITÀ, POTERI E REGOLE PROCEDURALI, LA DURATA DELL'INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI E LE RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE;

(6) L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LE REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI CORRENTI, LE RESPONSABILITÀ DEL GENERAL MANAGER, DEL VICEGENERAL MANAGER E DELLE ALTRE FIGURE MANAGERIALI, I CRITERI PER LA LORO NOMINA E REVOCA;

(7) I PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILITÀ E CONTROLLO CONTABILE;

(8) LA PROCEDURA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO.

APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

- AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE È NECESSARIO OTTENERE L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO (“MOFCOM”).

- L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE PUÒ ESSERE DELEGATO ALLE ARTICOLAZIONI LOCALI DEL MOFCOM QUALORA:
 - a) IL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI RIENTRI NEL RELATIVO LIMITE DI COMPETENZA;
 - b) LA PROVENIENZA DEI CAPITALI DELLA PARTE CINESE SIA CERTA;
 - c) NON SIANO RICHIESTE ALLO STATO ULTERIORI ASSEGNAZIONI DI MATERIE PRIME O NON VENGA COMPROMESSO IL SALDO NAZIONALE DI COMBUSTIBILE, ENERGIA, NOLI E LE QUOTE DI ESPORTAZIONE.

- PER OTTENERE L'APPROVAZIONE, LA PARTE STRANIERA E QUELLA CINESE DEVONO SOTTOPORRE CONGIUNTAMENTE ALL'ESAME DEL MOFCOM I SEGUENTI DOCUMENTI:

(i) LA DOMANDA DI COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE;

(ii) UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREDISPOSTO CONGIUNTAMENTE DALLE PARTI;

(iii) IL JOINT VENTURE AGREEMENT E LO STATUTO FIRMATI DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI;

(iv) UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELLA JOINT VENTURE;

(v) ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI DAL MOFCOM.

- L'APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE NON PUÒ ESSERE CONCESSA SE DALL'INSIEME DEI DOCUMENTI DEPOSITATI EMERGE:
 - UN PREGIUDIZIO ALLA SOVRANITÀ DELLA CINA;
 - LA VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE CINESE;
 - LA NON CONFORMITÀ ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA NAZIONALE CINESE;
 - UN RISCHIO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE;
 - LA PALESE INIQUITÀ RILEVABILE DALLE PREVISIONI DEGLI ACCORDI, DEI CONTRATTI E DELL'ATTO COSTITUTIVO, IN DANNO AI DIRITTI E AGLI INTERESSI DI UNA DELLE PARTI.

- IL MOFCOM DEVE COMUNICARE L'APPROVAZIONE O IL DINIEGO ALLA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE ENTRO TRE MESI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

- DOPO AVER OTTENUTO L'APPROVAZIONE DEL MOFCOM, LA JOINT VENTURE DEVE:
 - (i) REGISTRARSI PRESSO IL DIPARTIMENTO STATALE COMPETENTE PER L'AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO ("SAIC") ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE;
 - (ii) OTTENERE LA LICENZA PER L'ATTIVITÀ D'IMPRESA;
 - (iii) INIZIARE LE OPERAZIONI.

- LA JOINT VENTURE DEVE RICHIEDERE L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO PER POTER APRIRE UNA FILIALE (INCLUSI GLI UFFICI VENDITA) ALL'ESTERO O NELLE REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DI HONG KONG E MACAO.

CAPITALE SOCIALE DELLA JOINT VENTURE

- LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI È LIMITATA AL CONFERIMENTO EFFETTUATO.
- IL CAPITALE SOCIALE CORRISPONDE ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CAPITALE REGISTRATO PRESSO IL MOFCOM ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE.
- IL CAPITALE REGISTRATO PUÒ ESSERE ESPRESSO IN RENMIMBI O IN UNA DIVERSA VALUTA DETERMINATA SECONDO L'ACCORDO DEI SOCI.
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PUÒ ESSERE DELIBERATA DAI SOCI SOLAMENTE SE NECESSARIA E DEVE ESSERE APPROVATA DAL MOFCOM AFFINCHÈ POSSA ACQUISIRE EFFICACIA.

- L'AUTORIZZAZIONE DEL MOFCOM È NECESSARIA ANCHE IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA JOINT VENTURE.
- IL SOCIO CHE INTENDA CEDERE, IN TUTTO O IN PARTE, LA SUA PARTECIPAZIONE NELLA JOINT VENTURE, DEVE OTTENERE IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI E L'AUTORIZZAZIONE DEL MOFCOM; GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE.

- I CONFERIMENTI POSSONO CONSISTERE IN:
 - (i) DENARO;
 - (ii) IMMOBILI;
 - (iii) STABILIMENTI INDUSTRIALI;
 - (iv) MACCHINARI;
 - (v) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE;

- DIRITTI DI UTILIZZARE SITI INDUSTRIALI.

- SE IL SOCIO STRANIERO INTENDE CONFERIRE TECNOLOGIA O MACCHINARI, QUESTI DEVONO ESSERE ALL'AVANGUARDIA E FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLA JOINT VENTURE.

- LA TECNOLOGIA E I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE CONFERITI DAL SOCIO STRANIERO DEVONO ESSERE, ALTERNATIVAMENTE:
 - (i) IDONEI AD ACCRESCERE NOTEVOLMENTE LE PRESTAZIONI E IL LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI ESISTENTI E A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ;
 - (ii) IDONEI A GARANTIRE UN NOTEVOLE RISPARMIO DI MATERIE PRIME, CARBURANTE O ENERGIA.

- IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA JOINT VENTURE, IL MOFCOM COMPIE UNA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI DELLA PARTE STRANIERA IN MACCHINARI, ATTREZZATURE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

- LA PARTE STRANIERA DEVE ALLEGARE AL JOINT VENTURE CONTRACT LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE CONFERITI, INCLUSI:
 - (i) I RELATIVI ATTESTATI DI VALIDITÀ;
 - (ii) LE FOTOCOPIE DEI CERTIFICATI DI BREVETTO E DELLE REGISTRAZIONI DEL MARCHIO;
 - (iii) LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE, DEL VALORE PRATICO, DELLA BASE DI CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO DEI DIRITTI CONFERITI, NONCHÉ IL RELATIVO ACCORDO CON LA PARTE CINESE.

- IL SOCIO CINESE PUÒ CONFERIRE IL DIRITTO DI UTILIZZARE UN SITO PRODUTTIVO PER IL PERIODO DI ATTIVITÀ DELLA JOINT VENTURE.
- IL SITO PRODUTTIVO, QUALORA NON SIA CONFERITO DAL SOCIO CINESE, DOVRÀ ESSERE AFFITTATO DAL GOVERNO CINESE.
- LE PARTI DEVONO EFFETTUARE INTERAMENTE I CONFERIMENTI SOTTOSCRITTI ENTRO IL TERMINE PREVISTO NEL JOINT VENTURE CONTRACT.
- DOPO AVER VERIFICATO L'AVVENUTO PAGAMENTO DEI CONFERIMENTI, UN REVISORE CONTABILE CINESE RILASCIATA UN'ATTESTAZIONE, IN FORZA DELLA QUALE LA JOINT VENTURE PUÒ EMETTERE UN CERTIFICATO DI INVESTIMENTO.

■ NEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO DOVRANNO ESSERE INDICATI:

(i) IL NOME DELLA JOINT VENTURE;

(ii) LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE;

(iii) I NOMI DEI SOCI E I CONFERIMENTI EFFETTUATI DA CIASCUNO;

(iv) LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL CONFERIMENTO;

(v) LA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO.

AMMINISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE

- NON È PREVISTA L'ASSEMBLEA DEI SOCI.
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È L'ORGANO CON LA MAGGIORE AUTORITÀ IN SENO ALLA JOINT VENTURE.
- I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE ALMENO TRE.
- IL NUMERO DI AMMINISTRATORI NOMINATI DA CIASCUN SOCIO E LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE SPECIFICATI NEL JOINT VENTURE AGREEMENT E NELLO STATUTO DELLA JOINT VENTURE.

- LA CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA QUATTRO ANNI, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO.
- CIASCUNA PARTE PUÒ NOMINARE GLI AMMINISTRATORI RISERVATIGLI E PUÒ PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE.
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL VICE (O I VICE) PRESIDENTE POSSONO ESSERE NOMINATI DOPO CONSULTAZIONI FRA I SOCI O POSSONO ESSERE ELETTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- SE LA PARTE CINESE NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA PARTE STRANIERA HA DIRITTO DI NOMINARE IL VICE-PRESIDENTE, E VICEVERSA.

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE RIUNIRSI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ED È CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE.
- AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEVONO ESSERE PRESENTI ALMENO I DUE TERZI DEI MEMBRI.
- LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVONO TENERSI, IN VIA GENERALE, PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA JOINT VENTURE.
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA JOINT VENTURE.

- LE FUNZIONI E I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSISTONO NELL'ASSUMERE, IN CONFORMITÀ ALLO STATUTO, LE DECISIONI PIÙ RILEVANTI RELATIVE ALLA JOINT VENTURE, E IN PARTICOLARE QUELLE CHE RIGUARDANO:
 - (i) I PIANI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI;
 - (ii) IL BILANCIO;
 - (iii) LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI;
 - (iv) I PIANI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE E ALLE RETRIBUZIONI;
 - (v) LA NOMINA O L'ASSUNZIONE DEL GENERAL MANAGER E DEL SUO (O SUOI) VICE, DELL'INGEGNERE CAPO, DEL DIRETTORE FINANZIARIO E DEI REVISORI CONTABILI.

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ASSUMERE ALL'UNANIMITÀ LE DECISIONI RELATIVE:
 - (i) ALLA MODIFICA DELLO STATUTO;
 - (ii) ALLA CESSAZIONE E ALLO SCIoglIMENTO DELLA JOINT VENTURE;
 - (iii) ALL'AUMENTO O ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE REGISTRATO;
 - (iv) ALLA FUSIONE O ALLA SCISSIONE DELLA JOINT VENTURE.

- LA JOINT VENTURE DEVE ISTITUIRE UN BUSINESS MANAGEMENT OFFICE, COMPENTE PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI CORRENTI.
- IL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE È DIRETTO DA UN GENERAL MANAGER E DA UNO O PIÙ VICE GENERAL MANAGER NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
-
- LE CARICHE DI GENERAL MANAGER E VICE GENERAL MANAGER POSSONO ESSERE ASSUNTE ANCHE DA CITTADINI STRANIERI.
- SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E GLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE NEL CONTEMPO GENERAL MANAGER O VICE GENERAL MANAGER OPPURE RICOPRIRE ALTRE CARICHE DIRETTIVE IN SENO ALLA JOINT VENTURE.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- L'UTILE NETTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO FRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLA LORO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.
- L'IMPORTO DELL'UTILE NETTO È DETERMINATO DETRAENDO DALL'UTILE LORDO LE SEGUENTI VOCI:
 - (i) L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA JOINT VENTURE DOVUTA AI SENSI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA CINESE;
 - (ii) UN FONDO ACCANTONATO COME RISERVA;
 - (iii) UN FONDO PER LE INDENNITÀ E IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI;
 - (iv) UN FONDO PER LO SVILUPPO DELLA JOINT VENTURE, COME PREVISTO DALLO STATUTO.

- IL SOCIO STRANIERO DELLA JOINT VENTURE CHE REINVESTA LA SUA PARTE DI UTILI NEL TERRITORIO CINESE PUÒ GODERE DI UN PARZIALE RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI GIÀ PAGATA.

CONTI BANCARI, FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

- LA JOINT VENTURE PUÒ APRIRE UN CONTO IN VALUTA ESTERA PRESSO UNA BANCA O UN'ALTRA ISTITUZIONE FINANZIARIA CHE SIA IN POSSESSO DEL PERMESSO STATALE PER EFFETTUARE TRANSAZIONI IN VALUTA ESTERA IN CINA.
- IL CONTO IN VALUTA ESTERA PUÒ ESSERE APERTO ANCHE PRESSO ISTITUTI BANCARI CON SEDE ALL'ESTERO O A HONG KONG O MACAO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA DENOMINATA "STATE ADMINISTRATION OF FOREIGN EXCHANGE".

- LE FILIALI DELLA JOINT VENTURE COSTITUITE ALL'ESTERO O A HONG KONG O MACAO DEVONO TRASMETTERE IL LORO STATO PATRIMONIALE ANNUALE E IL LORO CONTO ECONOMICO ALLO STATE ADMINISTRATION OF FOREIGN EXCHANGE.
- LA JOINT VENTURE PUÒ RICEVERE FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA.
- SE I FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SONO EROGATI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE CON SEDE ALL'ESTERO O A HONG KONG O MACAO, L'OPERAZIONE DEVE ESSERE REGISTRATA PRESSO LO STATE ADMINISTRATION OF FOREIGN EXCHANGE.
- LE COPERTURE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE POSSONO ESSERE FORNITE ALLA JOINT VENTURE ESCLUSIVAMENTE DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE CON SEDE IN CINA.

“INTRODUZIONE DI TECNOLOGIA”

- CON L'ESPRESSIONE “INTRODUZIONE DI TECNOLOGIA” SI INTENDE LA CESSIONE DI TECNOLOGIA EFFETTUATA DA TERZE PARTI O DAGLI STESSI SOCI IN FAVORE DELLA JOINT VENTURE.

- GLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA CONCLUSI DALLA JOINT VENTURE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELL' AUTORITÀ E DEVONO RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI:
 - a) I CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DEVONO ESSERE EQUI E RAGIONEVOLI;
 - b) LA PARTE CHE CEDE LA TECNOLOGIA NON DEVE IMPORRE ALCUNA RESTRIZIONE IN MERITO ALLA QUANTITÀ, AL PREZZO E ALLE REGIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI FABBRICATI AVVALENDOSI DELLA TECNOLOGIA CEDUTA.

c) LA DURATA DELL'ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA NON PUÒ ECCEDERE I DIECI ANNI;

d) A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA, LA PARTE ACQUIRENTE DEVE MANTENERE IL DIRITTO DI UTILIZZARE LA TECNOLOGIA;

e) LE CLAUSOLE IN TEMA DI MUTUO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TECNOLOGIA DEVONO RISPETTARE IL CANONE DELLA RECIPROCIÀ;

f) ALLA PARTE CHE ACQUISTA TECNOLOGIA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PROCURARSI I MACCHINARI, I SEMILAVORATI E LE MATERIE PRIME DA FORNITORI CHE RITIENE IDONEI;

g) NON PUÒ ESSERE PREVISTA ALCUNA CLAUSOLA VESSATORIA VIETATA DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI CINESI.

RELAZIONI SINDACALI

- I SINDACATI HANNO LA RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI PER LA FIRMA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ESERCITANO LA SUPERVISIONE SULLA LORO ATTUAZIONE.
- I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI HANNO DIRITTO DI ASSISTERE, COME MEMBRI NON VOTANTI, E DI FAR CONOSCERE LA POSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLE QUALI VENGONO DISCUSSE QUESTIONI RILEVANTI QUALI I PIANI DI SVILUPPO, LA PRODUZIONE E L'OPERATIVITÀ DELLA JOINT VENTURE.

- I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI HANNO, IN OGNI CASO, DIRITTO DI ASSISTERE, COME MEMBRI NON VOTANTI, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HANNO COME OGGETTO:
 - a) I PREMI E LE PENALITÀ DA ATTRIBUIRE AI LAVORATORI;
 - b) IL SISTEMA RETRIBUTIVO;
 - c) I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI;
 - d) LA TUTELA DEL LAVORO.
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA POSIZIONE ESPRESSA DAL SINDACATO.
- DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEL SINDACATO GLI SPAZI E L'ATTREZZATURA NECESSARI ALLA SUA ATTIVITÀ.

- LA JOINT VENTURE HA L'OBBLIGO DI DESTINARE UNA SOMMA PARI AL 2% DELL'AMMONTARE TOTALE DELLE RETRIBUZIONI COME FONDI PER IL SINDACATO.

DIRITTO D'USO DI TERRENI E IMMOBILI

- LA JOINT VENTURE DEVE PRESENTARE UNA RICHIESTA ALLE COMPETENTI AUTORITÀ LOCALI PER OTTENERE IL DIRITTO DI UTILIZZARE UN SITO PRODUTTIVO.
- IL SOCIO CINESE DELLA JOINT VENTURE, QUALORA FOSSE GIÀ IN POSSESSO DI UN DIRITTO D'USO DI UN SITO PRODUTTIVO, PUÒ IMPUTARE IL VALORE DI QUESTO SUO DIRITTO A TITOLO DI CONFERIMENTO. IL VALORE MONETARIO DI TALE CONFERIMENTO SARÀ EQUIVALENTE AI CANONI PER L'USO DEL SITO PRODUTTIVO CHE LA JOINT VENTURE AVREBBE DOVUTO PAGARE AL GOVERNO CINESE.

- I CANONI PER L'USO DEL SITO PRODUTTIVO NON SONO SOGGETTI A VARIAZIONI PER I PRIMI 5 ANNI DI DURATA DEL RELATIVO CONTRATTO; IN SEGUITO, IL PERIODO MINIMO PER LA RIVALUTAZIONE DEL CANONE SARÀ DI TRE ANNI.
- PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, I CANONI PER L'USO DEL SITO PRODUTTIVO CONFERITI DALLA PARTE CINESE NON SONO SOGGETTI A RIVALUTAZIONE.
- I CANONI DEVONO ESSERE PAGATI ANNUALMENTE.
- PER IL PRIMO ANNO DI CALENDARIO, LA JOINT VENTURE PAGHERÀ METÀ DEL CANONE DOVUTO SE HA UTILIZZATO L'AREA PER PIÙ DI SEI MESI, MENTRE NON PAGHERÀ ALCUN CANONE IN CASO DI UTILIZZO DEL SITO PER UN PERIODO INFERIORE AL SEMESTRE.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DA PARTE DELLA JOINT VENTURE

- LE MATERIE PRIME, I PRODOTTI SEMI-LAVORATI, I COMBUSTIBILI, ETC., POSSONO ESSERE ACQUISTATI DALLA JOINT VENTURE SIA IN CINA CHE ALL'ESTERO.
- LA JOINT VENTURE DEVE PREDISPORRE UN PIANO ANNUALE PER I PRODOTTI PER I QUALI È NECESSARIA UNA LICENZA PER L'IMPORTAZIONE, FACENDONE RICHIESTA OGNI SEI MESI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

- L'ISTANZA PER LA LICENZA DI IMPORTAZIONE DEI MACCHINARI CHE IL SOCIO STRANIERO INTENDE CONFERIRE AL CAPITALE DELLA JOINT VENTURE PUÒ ESSERE PRESENTATA AL MOFCOM UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE.
- LA JOINT VENTURE È INCENTIVATA AD ESPORTARE I PROPRI PRODOTTI, CHE POSSONO COMUNQUE ESSERE LIBERAMENTE VENDUTI SUL MERCATO CINESE.
- LA JOINT VENTURE HA IL DIRITTO DI ESPORTARE I PRODOTTI PER CONTO PROPRIO OPPURE PUÒ AFFIDARE L'INCARICO AD AGENZIE DI VENDITA RICONDUCIBILI AL SOCIO STRANIERO O A SOCIETÀ CINESI DI TRADING CON L'ESTERO.

- LA JOINT VENTURE HA L'OBBLIGO DI RICHIEDERE OGNI SEI MESI, SULLA BASE DEL SUO PIANO ANNUALE DI ESPORTAZIONI, LA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI PER I QUALI TALE ADEMPIMENTO È OBBLIGATORIO.

SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE

- I SOCI POSSONO COSTITUIRE LA JOINT VENTURE SIA A DURATA DETERMINATA CHE INDETERMINATA.
- NEL CASO IN CUI I SOCI DI UNA JOINT VENTURE A DURATA DETERMINATA VOLESSERO PROLUNGARLA, LA JOINT VENTURE DOVREBBE PRESENTARE UN'ISTANZA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE ALMENO SEI MESI PRIMA DELLA DATA DI PREVISTA CESSAZIONE. ENTRO UN MESE DA TALE RICHIESTA, L'AUTORITÀ GOVERNATIVA DEVE RILASCIARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE O ESPRIMERE IL PROPRIO DINIEGO IN MERITO ALLA PROROGA DEL TERMINE DELLA JOINT VENTURE.

- SONO CAUSE DI SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE:
 1. LA SCADENZA DELLA DURATA DELLA JOINT VENTURE;
 2. L'IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ A CAUSA DI GRAVI PERDITE;
 3. L'IMPOSSIBILITÀ DI CONTINUARE L'ATTIVITÀ A CAUSA DELL'INADEMPIMENTO DA PARTE DI UN SOCIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE A SUO CARICO DAL JOINT VENTURE AGREEMENT, DAL JOINT VENTURE CONTRACT O DALLO STATUTO;
 4. L'IMPOSSIBILITÀ DI CONTINUARE L'ATTIVITÀ DOVUTA A CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
 5. L'IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI O L'IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UNO SVILUPPO FUTURO;

6. ALTRE CAUSE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL JOINT VENTURE CONTRACT O NELLO STATUTO.

- NEI CASI PREVISTI SUB 2, 4, 5 E 6, LA COMPETENZA A RICHIEDERE AL MOFCOM L'AUTORIZZAZIONE PER LO SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MENTRE NEL CASO PREVISTO SUB 3 TALE RICHIESTA DEVE ESSERE AVANZATA DAL SOCIO NON INADEMPIENTE.

LIQUIDAZIONE

- LA JOINT VENTURE DEVE COSTITUIRE UN COMITATO DI LIQUIDAZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE CINESE DENOMINATA “MISURE SULLA LIQUIDAZIONE DI IMPRESE CON INVESTIMENTI ESTERI”.
- I MEMBRI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE, SE NON VENGONO NOMINATI TRA GLI AMMINISTRATORI DELLA JOINT VENTURE, DEVONO ESSERE SCELTI FRA GLI ESPERTI CONTABILI E GLI AVVOCATI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CINA.
- LE SPESE DI LIQUIDAZIONE E IL COMPENSO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DEVONO ESSERE PAGATI IN PREDEDUZIONE.

- COMPITI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE:
 - A) ESEGUIRE UN'ACCURATA VERIFICA SUL PATRIMONIO, SUI DEBITI E SULLE RESPONSABILITÀ DELLA JOINT VENTURE;
 - B) STILARE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E UNA LISTA DI BENI DELLA JOINT VENTURE;
 - C) PROPORRE DEI PARAMETRI PER STIMARE IL PATRIMONIO;
 - D) PREDISPORRE UN PIANO DI LIQUIDAZIONE.

- GLI ATTI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DEVONO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- DURANTE LA FASE DI LIQUIDAZIONE, LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA JOINT VENTURE SPETTA AL COMITATO DI LIQUIDAZIONE.

- IL PATRIMONIO CHE RESIDUA DOPO IL PAGAMENTO DI TUTTI I DEBITI DEVE ESSERE DISTRIBUITO AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA LORO QUOTA DI CONFERIMENTI, SALVO DIVERSA PREVISIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLA JOINT VENTURE.
- L'ATTIVO PATRIMONIALE CHE RISULTA AL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE (AL NETTO DEGLI UTILI NON DISTRIBUITI, DEI FONDI E DELLE SPESE DI LIQUIDAZIONE) E CHE ECCEDE IL CAPITALE ORIGINARIAMENTE VERSATO DAI SOCI, DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UTILE DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE ED È, CONSEGUENTEMENTE, SOTTOPOSTO ALL'IMPOSTA SUI REDDITI SECONDO LA NORMATIVA FISCALE CINESE.

- AL TERMINE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE, IL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DEVE:
 - A) SOTTOPORRE UNA RELAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO LA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE;
 - B) COMPIERE LE FORMALITÀ RICHIESTE PER LA CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE;
 - C) RESTITUIRE LA BUSINESS LICENSE ALL'AUTORITÀ CHE L'HA ORIGINARIAMENTE RILASCIATA.

- DOPO LO SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE, I LIBRI CONTABILI E I DOCUMENTI SONO CUSTODITI DAL SOCIO CINESE.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- LE CONTROVERSIE NASCENTI TRA I SOCI DELLA JOINT VENTURE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON È RIUSCITO A COMPORRE AMICHEVOLMENTE POSSONO ESSERE DEFERITE SIA A UN ORGANO ARBITRALE CINESE CHE A UN ORGANO ARBITRALE STRANIERO.
- CIASCUN SOCIO PUÒ RICORRERE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA CINESE NEL CASO IN CUI NON SIA STATA PREVISTA UNA CLAUSOLA ARBITRALE NEL JOINT VENTURE CONTRACT E NON VENGA RAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE UN ACCORDO IN MERITO A TALE ASPETTO.

JOINT VENTURE CONTRATTUALE

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: “*LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN COOPERATIVE JOINT VENTURES*” E “*RULES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES*”.
- LA JOINT VENTURE CONTRATTUALE PUÒ ESSERE COSTITUITA SOTTO FORMA DI PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO CINESE QUALORA SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI A TAL FINE PRESCRITTI DALLA LEGGE CINESE.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

- LA PARTE CINESE DEVE DEPOSITARE I SEGUENTI DOCUMENTI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA CONTRACTUAL JOINT VENTURE:

1) IL PROGETTO DELLA JOINT VENTURE CORREDATO DAI DOCUMENTI DI APPROVAZIONE RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI;

2) UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREDISPOSTO DA TUTTE LE PARTI DELLA JOINT VENTURE, ASSIEME AI DOCUMENTI DI APPROVAZIONE RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI;

3) IL JOINT VENTURE AGREEMENT, IL JOINT VENTURE CONTRACT E LO STATUTO DELLA JOINT VENTURE, FIRMATI DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI;

- 4) LE “BUSINESS LICENSE” DELLE PARTI, I DOCUMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE, LE ATTESTAZIONI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE E I DOCUMENTI RELATIVI AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI (SE LA PARTE STRANIERA È UNA PERSONA FISICA, DEVE ESSERE PRESENTATA, INOLTRE, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUA IDENTITÀ, AI SUOI DATI BIOGRAFICI E ALLA SUA SITUAZIONE PATRIMONIALE);
- 5) UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA CARICA DI PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, E MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA CARICA DI PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E PER I MEMBRI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE;
- 6) GLI ALTRI DOCUMENTI RITENUTI NECESSARI DAL MOFCOM.

- LA COMPETENZA AD APPROVARE LA COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE SPETTA AL MOFCOM O AD ALTRI DIPARTIMENTI O GOVERNI LOCALI AUTORIZZATI A TAL FINE DAL CONSIGLIO DI STATO.
- L'AUTORITÀ GOVERNATIVA DEVE DECIDERE SULL'APPROVAZIONE DELLA JOINT VENTURE ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
- LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DELLA JOINT VENTURE PUÒ ESSERE RIGETTATA PER I SEGUENTI MOTIVI:
 - 1) POSSIBILE MINACCIA ALLA SOVRANITÀ E/O ALLO STATO SOCIALE CINESE;
 - 2) POSSIBILE PREGIUDIZIO ALLA SICUREZZA NAZIONALE CINESE;

3) PERICOLO DI DANNI ALL'AMBIENTE;

4) ULTERIORI EVENTUALI MOTIVI PREVISTI DA ALTRE LEGGI, REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI E DALLA POLITICA INDUSTRIALE STATALE.

DOCUMENTI FONDAMENTALI DELLA CONTRACTUAL JOINT VENTURE

- JOINT VENTURE COOPERATION AGREEMENT: DOCUMENTO REDATTO DALLE PARTI CHE STABILISCE I PRINCIPI DELLA JOINT VENTURE.
- JOINT VENTURE CONTRACTS: DOCUMENTI PREDISPOSTI CONGIUNTAMENTE DALLE PARTI AL FINE DI REGOLARE I RECIPROCI DIRITTI E OBBLIGHI.
- I JOINT VENTURE CONTRACTS DEVONO RIPORTARE ALMENO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
 - 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTI E AI LORO LEGALI RAPPRESENTANTI;
 - 2) IL NOME, LA SEDE E L'AMBITO DI ATTIVITÀ DELLA JOINT VENTURE;

- 3) L'AMMONTARE TOTALE DEI CONFERIMENTI, DEL CAPITALE REGISTRATO E DEI CONFERIMENTI DI CIASCUNA DELLE PARTI E LE MODALITÀ E I TERMINI DELLA COOPERAZIONE;
- 4) LA CESSIONE DEL CONFERIMENTO DI CIASCUNA PARTE;
- 5) IL MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O DEI PRODOTTI E DI RIPARTIZIONE DEI RISCHI E DELLE PERDITE;
- 6) LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA JOINT VENTURE E LE RESPONSABILITÀ E LE MODALITÀ DI INCARICO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELLA JOINT VENTURE;

- 7) I MACCHINARI PRINCIPALI, LE TECNOLOGIE PRODUTTIVE E LE LORO FONTI;
- 8) GLI ACCORDI SULLA VENDITA DEI PRODOTTI DELLA JOINT VENTURE IN CINA E ALL'ESTERO;
- 9) GLI ACCORDI SUGLI INCASSI E LE SPESE IN VALUTA ESTERA;
- 10) LA FINE DELL'ATTIVITÀ DELLA JOINT VENTURE E LA SUA LIQUIDAZIONE;
- 11) LE ALTRE OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEI JOINT VENTURE CONTRACTS;
- 12) I PRINCIPI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, CONTABILE E DI CONTROLLO DELLA JOINT VENTURE;

13) I METODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE FRA LE PARTI;

14) LE PROCEDURE DI REVISIONE DEI JOINT VENTURE CONTRACTS.

- STATUTO (“JOINT VENTURE ARTICLES OF ASSOCIATION”): DOCUMENTI ELABORATI DALLE PARTI AL FINE DI REGOLARE L’ORGANIZZAZIONE, L’OPERATIVITÀ E L’AMMINISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE IN CONFORMITÀ AI JOINT VENTURE CONTRACTS.

- NELLO STATUTO DEVONO ESSERE RIPORTATI I SEGUENTI DATI:

- 1) IL NOME E LA SEDE DELLA JOINT VENTURE;

- 2) L’AMBITO DI ATTIVITÀ E I TERMINI DELLA COOPERAZIONE DELLA JOINT VENTURE;

- 3) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTI E AI LORO LEGALI RAPPRESENTANTI;

4) L'AMMONTARE TOTALE DEI CONFERIMENTI, DEL CAPITALE REGISTRATO E DEI CONFERIMENTI DI CIASCUNA DELLE PARTI E LE MODALITÀ E I TERMINI DELLA COOPERAZIONE;

5) IL MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O DEI PRODOTTI E I PRINCIPI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI RISCHI E DELLE PERDITE;

6) LA COMPOSIZIONE, LE RESPONSABILITÀ E LE REGOLE PROCEDURALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA JOINT VENTURE; LA DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E LE RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;

- 7) L'ORGANIZZAZIONE, LE RESPONSABILITÀ E LE REGOLE PROCEDURALI DELLA DIRIGENZA DELLA JOINT VENTURE E I POTERI, LE RESPONSABILITÀ, LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE E DI DIMISSIONI DEL GENERAL MANAGER E DEGLI ALTRI DIRIGENTI;
- 8) LE PREVISIONI CONCERNENTI I RAPPORTI DI LAVORO E PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI DELLA JOINT VENTURE;
- 9) IL SISTEMA FINANZIARIO, CONTABILE E DI CONTROLLO DELLA JOINT VENTURE;
- 10) LO SCIoglimento E LA LIQUIDAZIONE DELLA JOINT VENTURE;
- 11) LE MODALITÀ DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA JOINT VENTURE.

FORME ORGANIZZATIVE E CAPITALE REGISTRATO

- LE JOINT VENTURE CHE HANNO LO STATUS DI PERSONA GIURIDICA CINESE DEVONO ESSERE COSTITUITE SOTTO FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.
- LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI È LIMITATA AI CONFERIMENTI, SALVO DIVERSA PREVISIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLA JOINT VENTURE.
- LA JOINT VENTURE RISPONDE PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON IL SUO CAPITALE.
- IL CAPITALE SOCIALE REGISTRATO CORRISPONDE ALL'AMMONTARE TOTALE DEL CAPITALE REGISTRATO DAI SOCI PRESSO LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN FASE DI COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE.

- IL CAPITALE REGISTRATO PUÒ ESSERE ESPRESSO IN RENMIMBI, OPPURE IN UN'ALTRA VALUTA LIBERAMENTE CONVERTIBILE CONCORDATA DALLE PARTI.
- LE DIMINUZIONI DEL CAPITALE REGISTRATO DEVONO ESSERE APPROVATE DAL MOFCOM.

CONFERIMENTI DEI SOCI

- I CONFERIMENTI DEI SOCI POSSONO CONSISTERE IN:
 - 1) DENARO;
 - 2) BENI MATERIALI;
 - 3) TECNOLOGIA;
 - 4) DIRITTI DI UTILIZZO DEL SUOLO;
 - 5) ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI.
- NELLE JOINT VENTURE CON PERSONALITÀ GIURIDICA, LA QUOTA DI CONFERIMENTI DEL SOCIO STRANIERO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL 25% DEL CAPITALE REGISTRATO.

- DOPO CHE I SOCI HANNO EFFETTUATO I CONFERIMENTI E SUCCESSIVAMENTE ALLA VERIFICA DEGLI STESSI DA PARTE DI UN REVISORE CONTABILE CINESE, LA JOINT VENTURE DEVE EMETTERE UN CERTIFICATO DI INVESTIMENTO CON CUI ATTESTARE IL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI. TALE CERTIFICATO DEVE RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
 - 1) LA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA JOINT VENTURE;
 - 2) LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA JOINT VENTURE;
 - 3) I NOMI DEI SOCI;
 - 4) UNA DESCRIZIONE DEI CONFERIMENTI;
 - 5) LA DATA IN CUI I CONFERIMENTI SONO STATI EFFETTUATI DAI SOCI;
 - 6) IL NUMERO DI SERIE E LA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO.

AMMINISTRAZIONE DELLA JOINT VENTURE

- LA JOINT VENTURE DEVE ISTITUIRE UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O UN COMITATO DI GESTIONE, CON COMPETENZA A DECIDERE SULLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI IN CONFORMITÀ ALLO STATUTO.
- I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE ALMENO TRE.
- IL NUMERO DI AMMINISTRATORI CHE CIASCUN SOCIO PUÒ NOMINARE È PROPORZIONALE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI CONFERIMENTI.
- I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE NOMINATI E REVOCATI DAGLI STESSI SOCI.

- LA DURATA DELLA CARICA DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NON PUÒ ECCEDERE I TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI CONFERMA PER UN ULTERIORE PERIODO DI TRE ANNI.
- LE RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO TENERSI ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E DEVONO ESSERE PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE, O IN CASO DI ASSENZA DI QUEST'ULTIMO, DAL VICE PRESIDENTE O DA UN ALTRO COMPONENTE DESIGNATO A TALE SCOPO.
- L'ORGANO AMMINISTRATIVO È TENUTO A RIUNIRSI QUALORA UNA RICHIESTA IN TAL SENSO PROVENGA DA UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI.
- ALLE RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO PARTECIPARE ALMENO I 2/3 DEI COMPONENTI.

- PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO È RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO METÀ DEI MEMBRI.
- IL COMPONENTE CHE, SENZA VALIDO MOTIVO, NON ASSISTA A UNA RIUNIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IN PERSONA O TRAMITE DELEGATO, È CONSIDERATO PRESENTE ALLA RIUNIONE E ASTENUTO DAL VOTO.
- L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEVE ESSERE TRASMESSO ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE STESSA.
- IL PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO È IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA JOINT VENTURE.

- È RICHIESTO IL VOTO UNANIME DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE DELIBERE RELATIVE ALLE SEGUENTI MATERIE:
 - 1) MODIFICHE ALLO STATUTO;
 - 2) AUMENTI O DIMINUZIONI DEL CAPITALE REGISTRATO;
 - 3) LO SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE;
 - 4) COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA REALE SUI BENI DELLA JOINT VENTURE;
 - 5) LA FUSIONE, LA SCISSIONE E LA MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA JOINT VENTURE;
 - 6) OGNI ALTRA DECISIONE CHE DEVE ESSERE PRESA ALL'UNANIMITÀ DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

- L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE INCARICATO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA JOINT VENTURE.
- LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PUÒ ESSERE ASSUNTA ANCHE DA UN COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME E VENDITA DI PRODOTTI

- LA JOINT VENTURE HA DIRITTO DI ELABORARE UN PROPRIO PIANO DI PRODUZIONE; LE AUTORITÀ GOVERNATIVE NON POSSONO IMPORRE ALLA JOINT VENTURE DI ATTUARE I PIANI PRODUTTIVI E OPERATIVI PREDISPOSTI A LIVELLO GOVERNATIVO.
- LA JOINT VENTURE PUÒ LIBERAMENTE ACQUISTARE ALL'ESTERO I MACCHINARI, LE MATERIE PRIME, I COMBUSTIBILI, I COMPONENTI E LE PARTI DI RICAMBIO, I VEICOLI E GLI ARTICOLI DI CANCELLERIA DI CUI ABBIAMO BISOGNO.
- LO STATO CINESE INCORAGGIA LA JOINT VENTURE AD ESPORTARE I PROPRI PRODOTTI.

- I PREZZI DEI PRODOTTI DEVONO ESSERE STABILITI IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE.
- È ESENTE DA DAZI DI IMPORTAZIONE E DA “CIRCULATING TAX” L’IMPORTAZIONE DI MACCHINARI, DI COMPONENTI, DI RICAMBI E DI OGNI ALTRO BENE CHE IL SOCIO STRANIERO INTENDA CONFERIRE ALLA JOINT VENTURE O CHE DOVESSERO ESSERE NECESSARI PER L’OPERATIVITÀ DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLA JOINT VENTURE.
- DEVONO ESSERE PAGATE LE IMPOSTE DI IMPORTAZIONE SE I BENI IMPORTATI GODENDO DEL REGIME DI ESENZIONE VENGONO SUCCESSIVAMENTE TRASFERITI O VENDUTI IN CINA.
- LA JOINT VENTURE NON PUÒ ESPORTARE I PROPRI PRODOTTI A PREZZI SENSIBILMENTE PIÙ BASSI O PIÙ ELEVATI RISPETTO AI PREZZI CORRENTEMENTE APPLICATI SUL MERCATO INTERNAZIONALE.

DISTRIBUZIONE UTILI E RECUPERO DEI CONFERIMENTI

- GLI UTILI DEVONO ESSERE DISTRIBUITI IN CONFORMITÀ AGLI ACCORDI ESISTENTI FRA I SOCI.
- IL DIVIDENDO PUÒ ESSERE COSTITUITO DA PARTE DEI PROFITTI, DA PRODOTTI O DA ALTRI BENI.
- I BILANCI DELLA JOINT VENTURE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DI UN REVISORE CONTABILE CINESE.

- ALLA SCADENZA DELLA JOINT VENTURE COME PREVISTA NEL JOINT VENTURE CONTRACT, SE È STABILITO CHE LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PASSINO GRATUITAMENTE AL SOCIO CINESE, IL SOCIO STRANIERO PUÒ RECUPERARE ANTICIPATAMENTE IL PROPRIO CONFERIMENTO, DURANTE IL PERIODO DI OPERATIVITÀ DELLA JOINT VENTURE, IN UNO DEI SEGUENTI MODI:
 - 1) IL SOCIO STRANIERO PUÒ INCREMENTARE LA QUOTA DI DIVIDENDO PREVISTA A SUO FAVORE NEL JOINT VENTURE CONTRACT;
 - 2) PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CINESE, IL SOCIO STRANIERO PUÒ RECUPERARE IL SUO CONFERIMENTO PRIMA CHE LA JOINT VENTURE PAGHI L'IMPOSTA SUL REDDITO;

3) ALTRE MISURE DI RECUPERO DEL CONFERIMENTO APPROVATE DAL MOFCOM E DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CINESE.

■ IL SOCIO STRANIERO NON PUÒ RICHIEDERE IL RECUPERO ANTICIPATO DEL PROPRIO CONFERIMENTO SE PRIMA NON SONO STATE RIPIANATE TUTTE LE PERDITE DELLA JOINT VENTURE.

DURATA E SCIoglimento

- LA DURATA DELLA JOINT VENTURE PUÒ ESSERE PROLUNGATA PRESENTANDO UN' ISTANZA AL MOFCOM ENTRO 180 GIORNI DALLA SCADENZA ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAGLI ATTI COSTITUTIVI.
- NELL'ISTANZA DI PROLUNGAMENTO DA PRESENTARE AL MOFCOM I SOCI DEVONO ILLUSTRARE COME GLI ACCORDI ORIGINARI SIANO STATI ESEGUITI, NONCHÉ LE RAGIONI PER CUI SI RICHIEDE L'ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA JOINT VENTURE.
- IL MOFCOM DEVE PRONUNCIARSI ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA.

- COSTITUISCONO CAUSA DI SCIoglimento DELLA JOINT VENTURE:
 - 1) LA SCADENZA DELLA DURATA DELLA JOINT VENTURE;
 - 2) L'IMPOSSIBILITÀ DELLA JOINT VENTURE DI PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ A CAUSA DI PERDITE RILEVANTI O PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE;
 - 3) L'IMPOSSIBILITÀ DELLA JOINT VENTURE DI PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ PER INADEMPIMENTO DI UNO O PIÙ SOCI RISPETTO ALL'ESECUZIONE DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI PREVISTE DAL JOINT VENTURE CONTRACT O DALLO STATUTO;
 - 4) ALTRE CAUSE CHE POSSONO PORTARE ALLO SCIoglimento;
 - 5) UN ORDINE DI CHIUSURA PER VIOLAZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI.

JOINT VENTURE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

- LE PARTI SONO CIVILMENTE RESPONSABILI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL CODICE CIVILE CINESE, PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA JOINT VENTURE.
- LA JOINT VENTURE DEVE REGISTRARE I CONFERIMENTI DELLE PARTI E I MEZZI PROPRI PRESSO I DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.
- LE PARTI HANNO LA PROPRIETÀ SEPARATA DEI CONFERIMENTI E DEI MEZZI DELLA JOINT VENTURE CONTRATTUALE; TUTTAVIA, TALI BENI, O ALCUNI DI ESSI, POSSONO ESSERE IN COMPROPRIETÀ FRA LE PARTI.

- DEVE ESSERE ISTITUITO UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA JOINT VENTURE, CON RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA DELLE PARTI, COMPETENTE A DECIDERE SULLE QUESTIONI DI MAGGIORI IMPORTANZA RIGUARDANTI L'OPERATIVITÀ DELLA JOINT VENTURE.
- LA JOINT VENTURE HA L'OBBLIGO DI TENERE DELLE SCRITTURE CONTABILI UNIFICATE PRESSO LA PROPRIA SEDE.
- CIASCUNA PARTE DEVE TENERE, INOLTRE, LE PROPRIE SCRITTURE CONTABILI.

BIBLIOGRAFIA

- *“MANUALE PRATICO DI DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE CINESE”*, G. PISACANE, KINDUSTRIA 2011;
- *“GUIDA INFORMATIVA LEGALE SULLA CINA”*, STUDIO LEGALE BIRINDELLI & ASSOCIATI, EDIZIONE 2005;
- *“LA JOINT VENTURE”*, ICE-UFFICIO DI SHANGAI;
- *“L’INTERSCAMBIO CINA-ITALIA”*, ICE-UFFICIO DI SHANGAI;
- *“LA SCELTA DELLA FORMA DELL’INVESTIMENTO”*, ICE-UFFICIO DI SHANGAI;

NORMATIVA

- *“COMPANY LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA”*;
- *“REGULATIONS FOR THE ADMINISTRATION OF THE REGISTRATION OF RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICES FOR FOREIGN ENTERPRISES”*;
- *“LAW OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON FOREIGN-CAPITAL ENTERPRISES”*;
- *“IMPLEMENTING RULES ON THE LAW ON WFOE”*;
- *“LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURE”*;
- *“IMPLEMENTING REGULATIONS OF THE LAW ON SINO-FOREIGN EJV”*;
- *“LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN COOPERATIVE JOINT VENTURE”*;
- *“RULES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURE”*.

FONTE TESTI NORMATIVI: WWW.LEGGICINESI.IT .

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA CON FINALITÀ MERAMENTE DIVULGATIVE. L'UTENTE DOVRÀ, QUINDI, UTILIZZARE I CONTENUTI FORNITI ESCLUSIVAMENTE A SCOPO INFORMATIVO E DI APPRENDIMENTO. OGNI CONSEGUENZA DERIVANTE DA UN DIVERSO UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PUBBLICAZIONE RESTERÀ A CARICO ESCLUSIVO DELL'UTENTE.